



Regolamento Di Disciplina Del Dottorato Di Ricerca

INDICE

- Art. 1: Oggetto e Ambito di Applicazione*
- Art. 2: Istituzione e Accreditamento*
- Art. 3: Modalità di Accreditamento*
- Art. 4: Proposte di Istituzione e di Rinnovo*
- Art. 5: Dottorati con Sede Amministrativa presso altro Ateneo*
- Art. 6: Finanziamenti e loro utilizzazione*
- Art. 7: Posti riservati*
- Art. 8: Dottorato Internazionale E/O in convenzione con Istituzioni estere*
- Art. 9: Organi Del Dottorato*
- Art. 10: Coordinatore*
- Art. 11: Compiti Del Coordinatore*
- Art. 12: Collegio Dei Docenti Composizione*
- Art. 13: Compiti del Collegio Docenti*
- Art. 14: Accesso Ai Corsi*
- Art: 15 Bando*
- Art. 16: Svolgimento Delle Prove di Valutazione Comparativa dei Candidati*
- Art. 17: Commissioni Giudicatrici per l'esame di Ammissione ai Corsi*
- Art. 18: Borse di Studio*
- Art. 19: Svolgimento Dei Corsi*
- Art. 20: Diritto e doveri dei dottorandi*
- Art. 21: Copertura Assicurativa*
- Art. 22: Ammissione All'Esame Finale*
- Art. 23: Commissione e prova finale*
- Art. 24: Trasferimenti di dottorandi da altre Università*
- Art. 25: Co-Tutela di Tesi*
- Art. 26: Conferimento del Titolo e deposito tesi*
- Art. 27: Dottorato Europeo*
- Art.28 Dottorato di Interesse Nazionale*
- Art.29: Norme Transitorie e Finali*



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210 ed in conformità della legge 240/2010 nonché del DM n.226 del 14.12.2021, i corsi di dottorato di ricerca.

ART. 2

ISTITUZIONE E ACCREDITAMENTO

1. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca quali sedi privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. L'Università istituisce ed organizza i Corsi di dottorato di ricerca, eventualmente anche in un sistema coordinato da Scuole di Dottorato, qualora istituite, il cui obiettivo è l'acquisizione di una corretta metodologia di ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello.
3. Le Scuole di dottorato, eventualmente istituite, promuovono e organizzano le attività relative ai Corsi di dottorato ad esse afferenti, anche a carattere multidisciplinare ed interdisciplinare, accomunati da un unitario progetto fondante, in modo da garantire l'unitarietà dei dottorati ed evitare sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche in un quadro di coerenza, logicità ed economia di gestione.
4. Esse hanno la finalità di coordinare competenze di ricerca e professionali di eccellenza nell'ambito delle discipline che, dal punto di vista scientifico attraverso la convergenza di ricerche aiutino a implementare la formazione attraverso lo sviluppo delle competenze



necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati. La loro istituzione è determinata dal vigente Statuto di Ateneo. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo seguente organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.

5. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppino una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
6. Ai sensi della normativa vigente e nel quadro della vigente disciplina comunitaria e nazionale, i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti annualmente con decreto del Rettore, contestualmente all'emanazione del bando di selezione su proposta di uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.
7. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" istituisce corsi di Dottorato di ricerca anche in convenzione con altre Università italiane e/o straniere ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che il rilascio del titolo accademico compete alla sede amministrativa del corso di Dottorato di ricerca; fermo restando che il titolo può essere multiplo o congiunto.
8. Per ciascun ciclo di dottorato da attivare è necessaria la disponibilità di un numero medio di almeno 4 borse di studio per corso escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorandi attivati in consorzio e in convenzione fermo restando che per il singolo corso di dottorato l'Ateneo, sede amministrativa, deve mettere a disposizione almeno 3 borse. In particolare, ove i soggetti convenzionati siano due, ognuno di essi, compresa la sede amministrativa, dovranno prevedere il finanziamento ciascuna di due borse di studio; ove i soggetti in convenzione fossero più di due la sede amministrativa metterà a disposizione comunque il finanziamento di due borse mentre gli altri soggetti di almeno una borsa.
9. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" può, altresì, istituire corsi di Dottorato industriale in convenzione con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca

e sviluppo, con possibilità di riservare dei posti ai dipendenti di impresa impegnati in attività di elevata qualificazione.

10. I posti destinati ai dipendenti delle imprese nell'ambito del Dottorato industriale sono riservati.
11. Possono anche essere istituiti, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne ed imprese. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di posti necessario per l'attivazione del corso.
12. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" può partecipare in forma convenzionata a Dottorati istituiti da altre Università italiane e/o straniere.

ART. 3

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. L'Ateneo propone annualmente agli Organi di governo i corsi di dottorato da attivare con la richiesta dello stanziamento per la copertura delle relative borse di studio.
2. A seguito della approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, la proposta viene inserita nella banca dati ministeriale ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono.
3. Il MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, con proprio decreto, accredita l'Ateneo autorizzandolo inizialmente ad attivare Corsi di Dottorato e procede, poi, alla verifica annuale dei requisiti richiesti.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige una relazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO dei singoli Corsi di Dottorato e la sottopone al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 14/12/2021 n.226, ogni anno, l'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accREDITATE, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
6. L'accREDITAMENTO dei Corsi di Dottorato è disposto con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. La perdita di uno o più requisiti ne determina la revoca. In caso di revoca o di mancato accREDITAMENTO, l'Ateneo sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato oggetto di revoca.

ART. 4

PROPOSTE DI ISTITUZIONE E DI RINNOVO

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, salvo specifiche esigenze di Ateneo, le proposte d'istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca approvate dal consiglio di Dipartimento formulate nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. Le proposte presentate al Rettore ed al Nucleo di valutazione dovranno contenere:
 - a) la tipologia di corso che si intende attivare vale a dire:
 - In autonomia
 - In convenzione con università estere
 - In convenzione con aziende e imprese (dottorato industriale)
 - In consorzio
 - b) l'eventuale convenzione con l'Università straniera se il dottorato viene istituito con una Istituzione estera;
 - c) l'esatta denominazione del corso con l'approvazione del/dei Dipartimento/i proponente/i;
 - d) la denominazione degli eventuali curricula afferenti al corso;
 - e) il Dipartimento o la struttura che coordina l'attività del Dottorato;
 - f) la nomina del coordinatore e la composizione del Collegio dei Docenti ai sensi dei successivi artt. 10 e 12 del presente regolamento con allegati i rispettivi curricula che ne comprovano l'alta e riconosciuta qualificazione scientifica e i documentati risultati di ricerca. Il Coordinatore deve essere un docente a tempo pieno per tutta la durata del mandato ed è tenuto, salvo cause d'incompatibilità o forza maggiore, al compimento di tutte le attività connesse alla carica che insistono sul ciclo di dottorato per il quale è stato nominato anche in caso di anticipata cessazione;
 - g) il settore scientifico disciplinare di appartenenza di ogni docente facente parte del collegio;
 - h) gli obiettivi formativi e i programmi di studio dell'intero corso;
 - i) la previsione di percorsi formativi e la loro durata nel caso in cui il dottorato sia attivato tramite convenzioni, le modalità di svolgimento di attività di ricerca presso imprese, se

previste, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato prevista nel successivo art. 19;

- j) le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e le ore dedicate al tirocinio;
 - k) l'area scientifica del corso e i distinti settori scientifico disciplinari interessati con l'indicazione del loro peso percentuale coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
 - l) il numero dei posti con l'indicazione delle eventuali riserve e la specifica degli stessi corsi come indicato nel successivo art. 7;
 - m) il numero delle borse il cui finanziamento è richiesto all'Ateneo, il numero delle borse finanziate dai Dipartimenti, o da soggetti esterni; in particolare per ciclo di dottorato il numero medio di borse di dottorato per corso dovrà essere pari a 4 con un numero minimo di borse per ogni corso di dottorato pari almeno a 3; dal computo vanno escluse le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio;
 - n) il numero dei posti senza borsa nel limite di un posto ogni tre con borsa;
 - o) il numero dei posti e delle borse di studio per ogni curricula, se istituiti.
3. Possono altresì afferire al collegio docenti del dottorato, oltre la componente obbligatoria prevista dalla normativa vigente e delle linee guida ANVUR, anche esperti non appartenenti ai ruoli universitari di comprovata qualificazione nelle discipline oggetto del dottorato.
4. Nella valutazione delle proposte si terrà conto degli elementi contenuti nei rapporti di verifica redatti dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo nonché delle pregresse esperienze maturate nella gestione e organizzazione di corsi di dottorato.

ART. 5

DOTTORATI CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO ALTRO ATENEO

1. L'Ateneo può partecipare anche a corsi di dottorato aventi sede amministrativa esterna, attraverso apposite convenzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 2 del DM n.226 del 14.12.2021.
2. Le proposte di adesione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo e/o qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e/o da consorzi, dovranno essere presentate, con la stessa tempistica prevista dall'art. 4 comma 1, da parte di



uno o più Dipartimenti di questo Ateneo e dovranno contenere:

- a) copia della proposta di attivazione o di rinnovo del Dottorato predisposta dal soggetto sede amministrativa;
 - b) l'esatta denominazione del corso;
 - c) l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e delle aree interessate;
 - d) l'indicazione delle strutture delle Università partecipanti;
 - e) l'indicazione dei professori e ricercatori dell'Ateneo che afferiranno al "Collegio dei dottorati";
 - f) l'apporto dell'Università "Parthenope" nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del dottorato ed in particolare il numero delle borse di studio di cui è richiesto il finanziamento;
 - g) ogni altro elemento richiesto dal soggetto sede amministrativa del Dottorato.
3. L'autorizzazione alla partecipazione al Dottorato deve essere preventivamente approvata dai dagli Organi di governo di Ateneo su parere non vincolante del Nucleo di valutazione.

ART. 6

FINANZIAMENTI E LORO UTILIZZAZIONE

1. Analizzate le proposte presentate dal dipartimento, e tenuto conto del parere del Nucleo di valutazione, anche se non vincolante, il Senato Accademico presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione per ciascun ciclo la richiesta delle risorse necessarie per l'istituzione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti nonché eventuali altri finanziamenti per i dottorati con sede amministrativa esterna all'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico delibera su:
 - a) la ripartizione delle risorse economiche tra quelle finalizzate al finanziamento di borse di studio e quelle finalizzate al funzionamento;
 - b) le proposte di istituzione da presentare al MIUR per l'accreditamento;
 - c) il numero di posti e il numero di borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato.
 - d) la sostenibilità del corso di dottorato comprensivo delle strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un

adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico

3. I Corsi di Dottorato accreditati dal MIUR sono istituiti con decreto del Rettore che emana il bando relativo di cui al successivo art. 15;
4. Le Borse di studio sono finanziate con:
 - a) fondi Ministeriali;
 - b) fondi dell'Ateneo;
 - c) fondi del Dipartimento;
 - d) fondi acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - e) fondi derivanti da progetti di ricerca nazionali, internazionali e /o comunitari;
 - f) donazioni da parte di soggetti pubblici e/o privati nazionali e/o internazionale.
5. Oltre alle citate borse convenzionalmente finanziate, esistono altre forme di sostegno finanziario il cui importo deve essere almeno equivalente a quello previsto per le borse di studio.
6. I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Ateneo, nonché quelli messi a disposizione dalle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, andranno assegnati al Dipartimento sede gestionale del corso di dottorato.
7. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista ad eccezione dei dottorandi di cui all'art.6 comma 14, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero il cui importo è quantificato nel 10% della borsa di studio.
8. Le convenzioni e le adesioni a consorzi di cui all'art. 3 comma 2 del DM n. 226 del 14.12.2021, nel caso in cui l'Ateneo è sede amministrativa del corso, devono essere formalizzate, con durata pari all'accreditamento, in data antecedente all'emanazione del bando di selezione.
9. Gli atti relativi ai finanziamenti delle borse di studio e/o altre fonti di finanziamento di sostegno ai corsi di dottorato devono essere allegati alla proposta di istituzione e/o rinnovo dello stesso.
10. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati. I titolari dei fondi di ricerca relativi a progetti comunitari e internazionali, attinenti ai programmi di dottorato, possono entro il primo anno di corso destinare specifiche borse di studio per il



corso di dottorato prescelto. In tal caso il titolare del progetto di ricerca presenta, previa delibera del proprio dipartimento, la proposta di assegnazione di borsa di studio.

11. Il vincitore della procedura, individuato di volta in volta, in base alle specificità e tempistiche progettuali sarà iscritto, se non è possibile inserire il finanziamento e aumentare il numero dei posti in banca dati, in corso d'anno al dottorato e in soprannumero oppure a valere come posti riservati su corsi di dottorato del ciclo successivo, se le scadenze lo consentano, come disposto dal successivo art.14.
12. L'importo della borsa di studio deve prevedere anche le spese inerenti alla mobilità, alla maggiorazione estero ed al budget per le attività di ricerca.
13. La maggiorazione per l'estero della borsa di studio va calcolata nel limite del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino ad un massimo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
14. Il budget per le attività di ricerca nonché la maggiorazione estero della borsa di studio non vengono applicate ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità nonché per i dottorandi dipendenti di imprese il cui stipendio è dichiarato equivalente alla borsa di studio.

ART. 7

POSTI RISERVATI

1. I corsi di dottorato possono prevedere come specificato nell'art. 4 alcuni posti riservati:
 - a) Per coloro che risultino vincitori a seguito di specifiche procedure di ammissione realizzate nel caso di progetti comunitari e internazionali;
 - b) Per i titolari di assegni di ricerca o per coloro che intendano partecipare alla selezione del dottorato ai fini del conferimento di un assegno di ricerca, così come disposto nel successivo art. 15. In questo secondo caso la durata complessiva dell'assegno fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, deve avere la stessa durata del relativo corso, definita nel successivo art. 19. L'importo dell'assegno di ricerca si considera equivalente alla borsa di studio, pertanto contribuisce al computo totale delle borse di studio del corso di dottorato;
 - c) Per i dipendenti d'impresе convenzionate al "dottorato industriale": l'ammissione ai posti

riservati per coloro che sono risultati idonei alle prove di selezione del dottorato prescelto se previsti dal corso. Le modalità dell'impegno del dipendente sono disciplinate dall'apposito atto convenzionale, come previsto dalla lettera i) del precedente art. 4. Lo stipendio del dipendente si considera equivalente alla borsa di studio, pertanto, contribuisce al computo totale delle borse di studio del corso di dottorato;

- d) Per coloro che hanno conseguito un titolo all'estero di pari livello riconosciuto equipollente o dichiarato idoneo dalla commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

ART. 8

DOTTORATO INTERNAZIONALE E/O IN CONVENZIONE CON ISTITUZIONI ESTERE

1. L'Università "Parthenope" per realizzare efficacemente attività di ricerca di alto livello internazionale, può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'art. 2, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca nonché degli oneri, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. La disciplina di un dottorato così istituito, per il suo carattere integrato con un'Università straniera, può essere adottato in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
2. La formalizzazione di proposte di cui al comma precedente deve essere effettuata tramite la stipula di un atto convenzionale, approvato di volta in volta dagli Organi Accademici.
3. La convenzione dovrà, comunque, contenere:
 - a) il progetto formativo del dottorato con il numero minimo di mesi previsto per la mobilità degli studenti;
 - b) l'apporto scientifico-formativo, organizzativo e finanziario da redigere secondo criteri di reciprocità;
 - c) l'eventuale rilascio di titolo congiunto o il rilascio di titolo multiplo;



- d) l'eventuale scambio di studenti finalizzato alla creazione di un'integrazione culturale internazionale;
 - e) l'eventuale riconoscimento di CFU;
 - f) il piano finanziario con le specifiche delle voci di costo, anche relativi alla mobilità docenti-studenti;
 - g) l'eventuale numero di tutor stranieri dedicati al progetto;
 - h) la durata minima di almeno tre mesi anche non continuativi per la mobilità dei dottorandi;
 - i) la durata della convenzione almeno pari alla durata dell'accREDITAMENTO;
 - j) la composizione della commissione di accesso e le modalità di ammissione;
 - k) la composizione della commissione finale.
4. L'ammissione all'esame finale è disciplinato dall'art. 22 del presente regolamento.

ART. 9

ORGANI DEL DOTTORATO

1. Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei Docenti.

ART. 10

COORDINATORE

1. Il Coordinatore, nominato dal Rettore su designazione del dipartimento, deve essere un professore di 1^a fascia a tempo pieno o in caso di mancanza o impedimento, tale ruolo potrà essere assunto da un professore di 2^a fascia a tempo pieno che sia in possesso di un'elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un unico collegio docenti a livello nazionale.

ART. 11

COMPITI DEL COORDINATORE



1. Il Coordinatore:
 - a) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento del corso;
 - b) presiede e convoca il Collegio e attua le decisioni dell'organo da lui presieduto e lo rappresenta nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.

ART. 12

COLLEGIO DEI DOCENTI COMPOSIZIONE

1. La componente obbligatoria del collegio deve essere formata da almeno 12 docenti
2. Il collegio è costituito per almeno la metà dei componenti da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo dell'Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, fermo restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
3. I componenti dei collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
5. Il Senato Accademico, sentito l'Anvur, può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche alla Componente obbligatoria del Collegio, ai fini dell'accREDITAMENTO. La partecipazione al Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato attivato dall'Ateneo da parte di professori e ricercatori universitari afferenti ad altra Università o da enti pubblici di ricerca è subordinata al rilascio di nulla osta da parte della struttura di appartenenza, fermo restando che

la partecipazione dei docenti sia effettuata per un solo collegio a meno che non siano dottorati in convenzione o in consorzio (pertanto in forma associata) nel qual caso può essere effettuata un'unica ulteriore adesione.

ART. 13

COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo di governo del Corso di Dottorato. In particolare, il Collegio programma e organizza le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi definite nella proposta di istituzione del corso ed assegna a ciascun dottorando le attività da svolgere.
2. Il Collegio dei docenti:
 - a) organizza l'offerta formativa del corso;
 - b) propone al dipartimento di afferenza la nomina del coordinatore;
 - c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
 - d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
 - e) delibera la proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
 - f) delibera la proposta di designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati con Decreto Rettorale;
 - g) delibera la proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
 - h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito:
 - all'organizzazione e alle attività del corso;
 - alla proposta di rinnovo del corso;
 - alla proposta di stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
 - alla proposta di modifiche o integrazioni della propria composizione;
 - i) designa un supervisore per ogni dottorando che segue e indirizza la sua attività di ricerca e la sua attività didattica nonché uno o più co-supervisori. Almeno uno dei supervisori deve avere provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al collegio docenti,

purchè almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio docenti.

j) autorizza il soggiorno all'estero per attività di ricerca su proposta supervisore.

3. Il supervisore riferisce periodicamente le attività del dottorando al Collegio dei Docenti per gli adempimenti di competenza. I supervisori devono, altresì, avere un elevato profilo scientifico e devono essere esperti nell'ambito delle tematiche di ricerca che il dottorando affronterà nella tesi.
4. Il corpo docente del Corso di Dottorato è costituito dai supervisori e dai docenti che svolgono attività didattiche strutturate e/o seminariali nell'ambito di tale corso.
5. Il Collegio dei Docenti, entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ciascun anno di corso verifica che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a tal fine i dottorandi dovranno presentare una relazione dell'attività svolta al collegio stesso.
6. La delibera del collegio docenti relativa al superamento o meno di tale verifica viene trasmessa al Rettore che con proprio decreto autorizza l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal proseguimento del corso.
7. L'ammissione all'anno successivo per i dottorandi con borsa di studio comporta altresì l'erogazione della stessa.
8. Le attività curriculari ed extracurriculari del dottorando devono essere autorizzate dal collegio docenti incluse quelle svolte all'estero.
9. L'attività didattica certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nei limiti determinati dal Senato Accademico.
10. Il Collegio dei Docenti su richiesta del Rettore presenta una relazione al Nucleo di valutazione al fine della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità delle strutture sedi di dottorato.
11. Tutti i componenti del Collegio compreso il coordinatore non possono essere impegnati contemporaneamente in altro corso di dottorato della stessa o altra sede universitaria italiana. È possibile, per i componenti del collegio docenti, partecipare ad un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca ad un corso organizzato in forma associata come i corsi di

dottorato di interesse nazionale di cui al successivo art. 28.

12. Il Collegio dei docenti di ogni ciclo si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti, di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno.
13. La convocazione è effettuata a mezzo pec dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo.
14. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o, qualora sia assente, dal professore ordinario più anziano nel ruolo presente alla seduta. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece.
15. Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie oggetto del corso di dottorato e rappresentanti di Enti esterni finanziatori di borse di dottorato.
16. Il Collegio dei Docenti delibera, inoltre, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 14

ACCESSO AI CORSI

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene attraverso una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
2. Ai corsi di dottorato possono accedere senza limitazione di cittadinanza coloro che sono in possesso del titolo laurea magistrale o di titolo straniero idoneo conseguito entro la data prevista dal bando di selezione.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli



studi.

4. Il mancato conseguimento del titolo, in caso di esito positivo della selezione di accesso, comporta la decadenza dall'ammissione al corso.
5. I dipendenti pubblici per essere ammessi al corso di dottorato devono godere per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
6. I dipendenti in regime di diritto pubblico per essere ammessi al corso di dottorato devono godere del congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni.

ART. 15

BANDO

1. Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli e prova orale con eventuale prova scritta.
2. Il bando indica per ciascun corso di dottorato:
 - a) il numero dei posti complessivi con o senza borsa, questi ultimi nel limite di un posto ogni tre con borsa, e la loro ripartizione tra i curricula, qualora attivati;
 - b) la presenza di soggetti convenzionati e la loro eventuale adesione ad uno specifico curriculum, qualora istituito;
 - c) la durata del corso;
 - d) i criteri di accesso e la valutazione dei titoli;
 - e) la tipologia e le modalità delle prove di selezione;
 - f) eventuali posti riservati che se sono riservati a studenti laureati in università estere, o a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano una graduatoria separata
 - g) eventuali finanziamenti aggiuntivi e le relative forme di attribuzione;
 - h) le fonti di finanziamento per le borse di studio e per le altre forme di sostegno;
 - i) il numero delle borse di studio ed il loro ammontare;
 - j) l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del Corso di Dottorato,

i temi di ricerca e le attività didattiche;

- k) le procedure di svolgimento del concorso e le date di espletamento delle relative prove.
3. Nel caso di "dottorato industriale" può essere prevista una riserva di posti ai dipendenti d'impresе impegnati in attività di elevata qualificazione, in questo caso la durata del corso e la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente può essere diverso dalla durata prevista nel presente regolamento del corso di dottorato.
 4. Nel caso di eventuali contratti di apprendistato, di cui all'art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, questi devono essere evidenziati nel bando di selezione e possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.
 5. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, in via telematica sul sito dell'Ateneo nella sezione dedicata e sul sito europeo Euraxess.
 6. Il bando può prevedere graduatorie separate a seconda della categoria dei posti messi a concorso, così come procedure di ammissione differenziate nel caso di posti e borse di studio riservati ad assegnisti di ricerca, ai dipendenti d'impresе convenzionate e a coloro che hanno conseguito un titolo di studio equivalente in una università estera.
 7. I posti riservati non attribuiti, tranne quelli riservati ai dipendenti delle impresе, possono essere resi disponibili per le altre categorie.

ART. 16

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI

1. Per partecipare al bando di selezione il candidato dovrà presentare apposita domanda reperibile sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.
2. Nella domanda di selezione il candidato deve specificare se intende concorrere per i posti riservati di cui al precedente art. 7.
3. La procedura a evidenza pubblica è intesa ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e consiste nella valutazione dei titoli e del colloquio che può prevedere anche la possibilità della presentazione e discussione di un progetto di ricerca e di un eventuale

prova scritta. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, le prove potranno differenziarsi a seconda del curriculum prescelto. In ogni caso, si formeranno tante graduatorie distinte a seconda della categoria e del curriculum.

4. I titoli valutabili e i criteri di valutazione sono definiti dal bando di selezione.
5. La prova di ammissione può consistere in una prova scritta scelta tra le seguenti alternative:
 - a) test riconosciuti a livello internazionale
 - b) prova a contenuto teorico
 - c) prova praticao unicamente in una prova orale basata sulle materie dell'area scientifico disciplinare del corso di dottorato nel quale verrà accertata anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea.
6. Sia la prova orale che l'eventuale prova scritta devono prevedere un punteggio minimo per il superamento della stessa.
7. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.
8. Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
10. Al termine delle prove di esame la Commissione formula, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove distinte per categoria e per curriculum ove presente. Il verbale della Commissione è trasmesso al Rettore entro 3 gg dallo svolgimento della prova orale, il quale con proprio Decreto approva gli atti e formula la graduatoria di merito.
11. Nel caso in cui nel corso di dottorato siano state inserite riserve in merito a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato la commissione giudicatrice formula per tali candidati una graduatoria distinta. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la procedura ordinaria secondo le modalità indicate nel successivo comma 15 del presente articolo.



12. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine delle graduatorie e secondo le disposizioni previste nel bando di selezione.
13. Nel caso di borse aggiuntive derivanti da progetti di ricerca lo scorrimento delle graduatorie o l'emanazione di una specifica procedura di selezione può essere concesso, su parere degli Organi di governo, entro le scadenze dettate dall'inserimento dei dottorandi nella banca dati ministeriale.
14. In caso di utile collocamento di un candidato in più graduatorie di corsi di dottorato di ricerca, quest'ultimo dovrà esercitare l'opzione per un solo corso entro il termine stabilito dal bando di selezione a seguito dell'approvazione degli atti da parte del Rettore.
15. Per i corsi di dottorato articolati in curricula, nel caso in cui non siano stati attribuiti tutti i posti e/o le borse di studio delle rispettive graduatorie, questi potranno essere destinati, previa delibera del collegio docenti entro 3 giorni dal termine delle iscrizioni, agli idonei presenti nelle altre graduatorie in possesso dei requisiti previsti dal curriculum e dalla categoria prescelta applicando il principio dello scorrimento. Il Rettore può decidere in merito nel caso in cui il collegio docenti non abbia nei termini prescritti dato alcuna indicazione. Con Decreto Rettorale sono assegnati i posti non attribuiti.

ART. 17

COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L'ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI

1. Le Commissioni giudicatrici per l'esame concorsuale di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono composte ognuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo anche di altri atenei, dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso ed appartenenti al Collegio Docenti. Ogni anno tale composizione deve essere modificata nella sua interezza. I componenti della commissione non possono essere ridesignati per i successivi tre anni.
2. In presenza di corsi di dottorato di ricerca in consorzio o in convenzione con altre istituzioni universitarie o enti di ricerca, italiane o estere, o in presenza di dottorati in cui sono previsti più curricula, la Commissione giudicatrice può essere composta da cinque membri appartenenti al Collegio Docenti.



3. Alle Commissioni giudicatrici possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
4. Su richiesta dell'Amministrazione il Collegio dei Docenti, proporrà, in egual numero i nominativi dei membri effettivi della Commissione e dei supplenti.
5. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, devono concludere i lavori improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno.
6. Il Presidente della Commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo.
7. Le eventuali dimissioni di componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di specifico provvedimento.
8. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
9. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

ART. 18

BORSE DI STUDIO

1. L'importo della borsa di studio viene erogato in rate mensili sulla base dell'importo complessivo definito dal decreto ministeriale di norma entro il 22 di ogni mese a partire dalla data di attribuzione della borsa di studio inserita nel decreto rettorale di conferimento della borsa stessa fermo restando gli oneri e le competenze a carico dell'amministrazione.
2. Entro il 15 di ogni mese e solo nel caso di mancata frequenza del corso e/o nel caso di non



proficua attività del dottorando, il coordinatore sotto sua responsabilità dovrà comunicare agli uffici competenti la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

3. Le borse sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice nonché tenendo conto del limite di reddito del dottorando borsista che non può essere superiore all'importo della borsa medesima.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate con Decreto Rettorale a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui ai precedenti commi.
6. Le borse e/o i contratti attribuiti con eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario legati a specifici progetti o aree di ricerca, hanno la stessa durata del corso di dottorato, tre anni dal conferimento della borsa, nel caso in cui la selezione si è svolta in una data successiva rispetto all'inizio dei corsi a causa del finanziamento.
7. Le Borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
8. L'importo della Borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La maggiorazione estero può essere erogata al massimo per 12 mesi eccetto il caso di cui all'art.6 comma 13. Per il calcolo delle mensilità erogabili, nel caso in cui il periodo di mobilità all'estero non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: lo studente avrà diritto all'intero mese di maggiorazione estero solo nel caso in cui abbia effettuato 15 gg di permanenza all'estero.
9. La richiesta dell'incremento di cui sopra deve essere trasmessa al Rettore dal Coordinatore del corso, su delibera del collegio docenti almeno un mese prima della partenza del dottorando e deve essere corredata da attestazione della durata del soggiorno all'estero e della sede dove il dottorando deve svolgere l'attività di ricerca e che tale mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.



10. Nel caso tale tempistica non venga rispettata il dottorando non potrà percepire la citata maggiorazione, a meno che il coordinatore non motivi tale inadempimento e ne proponga comunque il pagamento che sarà autorizzato con Decreto Rettorale.
11. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, borsista e non borsista ad eccezione dei dottorandi di cui all'art.6 comma 14, è assicurato, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% della borsa medesima. Tale budget è previsto anche per i dipendenti pubblici o dipendenti in regime di diritto pubblico rispettivamente in aspettativa o in congedo straordinario.
12. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
13. La revoca della borsa di studio con la restituzione dei ratei percepiti nell'anno del provvedimento può avvenire se il dottorando:
 - a) rinuncia alla fruizione della borsa e/o alla prosecuzione del corso;
 - b) ha superato il limite di reddito previsto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - c) è escluso con delibera motivata dal collegio docenti dalla prosecuzione del corso per inadempienze nello svolgimento dell'attività di ricerca. In questo caso l'Amministrazione avvia il procedimento di decadenza e il Rettore, se il collegio docenti conferma tale deliberazione anche a seguito delle motivazioni addotte dal dottorando, procede con il provvedimento di esclusione dal corso o ritenendo le motivazioni insussistenti rimette al senato accademico la decisione in merito.
14. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento di contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia.
15. Nel caso in cui anziché la borsa di dottorato sia stato attribuito un contratto di assegno di ricerca, esso deve avere la stessa durata della borsa ed è considerato equivalente a quest'ultima seppure di importo maggiore.
16. Sia nel caso di "dottorato industriale" che nel caso di contratti di apprendistato i posti coperti dai dipendenti delle imprese o da tali contratti sono considerati equivalenti alle borse di dottorato.
17. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che

hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

18. L'effettiva attribuzione di un numero di borse di studio inferiore al numero di borse finanziate e messe a concorso dall'Ateneo non pregiudica la validità del corso di dottorato accreditato il quale è attivo ed esplica gli effetti giuridici di propria competenza

ART. 19

SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. Ogni ciclo di corsi di dottorato ha una durata di tre anni.
2. Di norma i corsi di dottorato di ricerca hanno inizio con l'avvio dell'anno accademico previsto per il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.
3. All'inizio del corso è assegnato ad ogni dottorando un tutore che può essere o un docente o un esperto esterno.
4. Il programma delle attività, le modalità di frequenza al corso vengono stabilite nella proposta di attivazione del corso.
5. Il programma del corso di dottorato viene annotato in tre registri annuali:
 - a) Il registro delle attività didattiche dove il coordinatore deve annotare tutte le attività del corso;
 - b) Il registro del tutor dove vengono relazionate le attività del proprio dottorando;
 - c) Il Diario di bordo che riporta le attività svolte dal dottorando.
6. I registri a fine anno vengono allegati al verbale del collegio docenti dove viene verificata la valutazione del profitto ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo
7. Le Università possono altresì attivare corsi di dottorato industriale, lo svolgimento del corso viene disciplinato dal relativo atto convenzionale.
8. Coloro che sono già in possesso di titolo di dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa.

ART. 20



DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli art.li 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Compete al collegio docenti, autorizzare o meno il dottorando a svolgere altre attività anche retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso.
3. Compete, altresì, al collegio docenti, per i dottorandi con borsa, autorizzare o meno il dottorando allo svolgimento di eventuali attività retribuite che devono, in ogni caso, essere limitate esclusivamente a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato, fermo restando i limiti previsti per la fruizione della borsa di studio.
4. I dottorandi devono chiedere la sospensione obbligatoria dal corso nel caso di maternità/paternità (Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007).
5. I dottorandi possono chiedere una proroga della durata del corso per un periodo non superiore a 12 mesi decisa dal collegio docenti per motivate esigenze scientifiche. Tale estensione, della durata del corso potrà essere concessa solo se ci sono fondi corrispondenti sul bilancio di Ateneo e solo in casi eccezionali che saranno valutati dal Senato Accademico caso per caso. I dottorandi possono chiedere, per motivi personali o per comprovati motivi previsti dalla legge la sospensione del corso per la durata massimo di 6 mesi; in questo caso si sospenderà anche l'erogazione dell'eventuale borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Il Senato Accademico nel caso dei motivi previsti dalla legge, prenderà atto della richiesta nel caso, invece, di motivi personali valuterà l'opportunità di concedere o meno tale sospensione. I periodi di proroga e di sospensione sopracitati non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi fatti salvi i casi previsti dalla legge.
6. Il Collegio dei docenti, in ogni caso, prende atto di tali sospensioni o proroghe previste dalla legge mentre autorizza le sospensioni e proroghe derivate da altre motivazioni e lo comunica all'ufficio competente che provvede alla sospensione con decreto rettorale.
7. Nel caso in cui i dottorandi in maternità/paternità fruiscono della borsa di studio, quest'ultima

viene sospesa nel periodo sopra descritto.

8. Al termine del periodo di sospensione il collegio docenti comunica all'ufficio competente la ripresa delle attività da parte del dottorando. La borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza sino a concorrenza della durata complessiva della borsa a meno che la copertura finanziaria della borsa non derivi da atti convenzionali che non prevedono tale opportunità o da progetti di ricerca per i quali la rendicontazione non lo consenta in tal caso occorrerà una delibera degli Organi di Governo di Ateneo per poter consentire il recupero delle mensilità sospese nel periodo di congedo obbligatorio per maternità.
9. Tutti gli atti di sospensione o proroga sono autorizzati con decreto Rettorale su delibera degli Organi di Governo.
10. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi
11. Terminato il periodo di sospensione, il collegio docenti attesta la ripresa della frequenza del corso.
12. La conclusione del corso di dottorato viene differito in misura uguale al periodo di sospensione usufruito dal/lla dottorando/a.
13. Dopo l'ammissione all'esame finale da parte dei valutatori e nel caso in cui la data di quest'ultimo sia antecedente al differimento di cui al precedente comma, entro i sei mesi successivi, il Rettore può su richiesta del collegio docenti, istituire una commissione valutatrice specifica per l'espletamento dello stesso.
14. Nel caso in cui tale differimento sia superiore ai sei mesi di cui innanzi il/la dottorando/a sostiene l'esame finale con il ciclo successivo.
15. Il dottorando può svolgere parte della sua attività all'estero presso Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi previo parere favorevole del collegio docenti.
16. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti propone con propria delibera motivata l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione dei ratei della borsa percepiti nell'anno di esclusione così come previsto dalla lettera c del precedente art.18.



17. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa purchè quest'ultima non sia retribuita. Per i dottorandi senza borsa di studio, stante il nulla osta del collegio docenti è possibile svolgere attività retribuita. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
18. Le strutture didattiche competenti definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario; il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.
19. Il dottorando deve presentare entro 15 giorni dalla fine di ogni anno accademico, una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta al Collegio dei Docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso e il proprio diario di bordo controfirmato dal tutor e dal coordinatore.
20. Il collegio docenti, al termine di ogni anno accademico e non oltre i 5 giorni successivi, relaziona a sua volta al Rettore, per i provvedimenti di competenza, con delibera motivata l'ammissione o meno all'anno successivo.
21. Nel caso di risultati insufficienti, la non ammissione deve essere formalizzata con un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
22. Il dottorando entro 15 giorni dalla fine dell'ultimo anno di corso, oltre alla relazione scritta, presenta al collegio docenti la tesi redatta in italiano o inglese o anche in un'altra lingua, previa autorizzazione del collegio docenti, anche in formato elettronico. corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, ovvero in un'altra lingua approvata dal collegio stesso. Le procedure relative all'esame finale sono disciplinate dal successivo articolo 22.
23. Il collegio docenti può prevedere, all'inizio del primo anno di corso, di deliberare in merito alla

nomina di un rappresentante dei dottorandi in seno al collegio stesso per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi con solo voto consultivo.

24. Di norma è vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato e non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, italiane e/o straniere. Se si dovesse verificare tale fattispecie il collegio docenti del corso di dottorato può chiedere agli organi di governo con delibera motivata l'autorizzazione a sospendere il corso di dottorato per tale periodo.
25. È consentita la frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato di ricerca durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
26. Il grado di soddisfazione dei dottorandi, relativamente al corso frequentato, è rilevato tramite appositi questionari anonimi somministrati dall'Ateneo.

ART. 21

COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Università garantisce i dottorandi, nello svolgimento delle attività didattiche, contro il rischio assicurativo derivante da responsabilità civile verso terzi. Rimane, invece, ad esclusivo carico degli stessi provvedere all'accensione di un'eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento delle suddette attività didattiche.

ART. 22

AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

1. Il collegio docenti propone al Rettore per i provvedimenti di competenza, entro dieci giorni dal termine dell'ultimo anno di corso del dottorato, i nominativi di tre valutatori per curriculum di cui almeno due devono essere docenti in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
2. Nel caso in cui nei predetti termini non vengano nominati i valutatori le date successive slitteranno di pari termine, ma il coordinatore dovrà darne adeguata motivazione al Rettore.

3. I valutatori entro un mese dal ricevimento delle tesi da parte dei dottorandi devono esprimere un giudizio analitico sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Il rinvio di cui sopra comporta esclusivamente l'obbligo di integrare e/o correggere la tesi e non determina un prolungamento della durata del corso di dottorato, che cessa alla sua scadenza temporale naturale. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
4. Dopo tale nomina ed entro 15 giorni dalla conclusione del terzo anno di corso, il dottorando presenta a quest'ultimi la tesi di dottorato per la dovuta valutazione.
5. Per comprovati motivi il collegio può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga secondo quanto disposto all'art. 20 del regolamento.
6. Le modalità della discussione pubblica della tesi e la composizione della Commissione per l'esame finale sono disciplinate dal successivo art. 23.

ART. 23

COMMISSIONE E PROVA FINALE

1. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita al comma successivo.
2. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca (abbrev. "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.") è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti esperti nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Almeno due membri effettivi e supplenti devono essere professori appartenenti a università, anche straniere non appartenenti alla sede del corso. Un componente della commissione può appartenere ai soggetti partecipanti al dottorato di cui all'art.2 comma 7. La commissione ogni anno deve essere modificata nella sua interezza.
3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti individuati dal Collegio dei Docenti.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione per l'esame finale è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.



5. L' ammissione alla discussione pubblica della tesi corredata dal giudizio analitico da parte dei valutatori redatto entro i successivi 30 giorni dalla loro nomina deve essere trasmessa, per via telematica al Collegio dei Docenti.
6. Entro 20 giorni dal ricevimento dei giudizi dei valutatori il Collegio docenti propone i nominativi dei membri effettivi della commissione nonché dei supplenti.
7. La Commissione, nominata con decreto rettorale, deve concludere i lavori improrogabilmente entro novanta giorni dalla nomina; decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e, con la medesima procedura, il Rettore nomina una nuova commissione i cui componenti sono designati dal Rettore stesso con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alla nuova Commissione sono assegnati due mesi dalla comunicazione di nomina.
8. Il Presidente della Commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo.
9. Nel caso in cui un componente effettivo, con adeguata motivazione comunicata al Rettore di non poter effettuare e/o proseguire i lavori della commissione esso viene automaticamente sostituito con il primo nell'elenco dei membri supplenti.
10. Le Commissioni comunicano all'ufficio competente data, ora e luogo degli esami finali almeno 30 giorni prima dallo svolgimento di quest'ultimo per la convocazione dei candidati che viene pubblicata esclusivamente sul sito di Ateneo nella sezione dedicata. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Ateneo. Le tesi saranno recapitate ai componenti delle commissioni a cura dei candidati da esaminare. Il giudizio analitico sulla tesi rilasciato dai valutatori sarà agli atti dell'Ateneo e verrà trasmesso solo su richiesta della commissione
11. Al termine dei lavori la Commissione con motivato giudizio scritto collegiale approva o respinge la tesi. Con voto unanime la commissione ha la facoltà di attribuire la lode alla tesi in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
12. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi possono essere certificate, su richiesta dell'interessato e previa trasmissione di un documento attestante le attività di cui

innanzi da parte del coordinatore del corso all'ufficio competente, da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

ART. 24

TRASFERIMENTI DI DOTTORANDI DA ALTRE UNIVERSITÀ

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nullaosta preventivo all'iscrizione al secondo anno di Dottorato presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" alle seguenti condizioni che:
 - a) esista fra il corso frequentato sino alla richiesta di trasferimento corrispondente Corso di Dottorato appartenente allo stesso settore scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
 - b) il dottorando documenti di aver superato con profitto il primo anno di dottorato nell'Università di provenienza e che tale primo anno venga riconosciuto dal Collegio dei Docenti interessato, come equivalente a quello svolto dal Dottorato dell'Università "Parthenope" per l'accesso al secondo anno;
 - c) il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato.
2. Nel caso venga concesso il nullaosta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno; in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati per il Dottorato ricevente.

ART. 25

CO-TUTELA DI TESI

1. L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" può stipulare accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e di un docente dell'Università partecipante.
2. Lo svolgimento di tesi in co-tutela è attivato mediante apposita convenzione, proposta dal

Collegio Docenti dei due dottorati che intendono realizzare tale obiettivo, e stipulata tra i due Rettori delle Università di riferimento.

3. La convenzione dovrà conformarsi alle seguenti disposizioni:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università partecipante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - d) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - e) l'esame finale consiste nella discussione della tesi, redatta anche nella lingua dell'Università partecipante, davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, e composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi;
 - f) ognuna delle due Istituzioni s'impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca (abbrev. "Dott.ric" ovvero "Ph.D.") o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto;
 - g) la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
 - h) gli oneri finanziari a carico di ciascuna sede connessi alla mobilità del dottorando.
4. La co-tutela di tesi di dottorato è attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.
5. Il titolo di dottore di ricerca sarà completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di...".
6. L'ammissione all'esame finale è disciplinata dall'art. 22 del presente regolamento.



ART. 26

CONFERIMENTO DEL TITOLO E DEPOSITO TESI

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore dopo tre anni di corso e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
2. Nelle more della consegna del diploma originale viene rilasciata se richiesta la relativa certificazione.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo, che ne garantirà la conservazione.
4. La tesi in formato elettronico e la relativa dichiarazione e/ o autorizzazione alla consultabilità o meno da parte del dottorando deve essere depositata all'ufficio competente almeno 30 giorni prima della discussione della stessa.
5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università, o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico nell'Anagrafe Nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca in una specifica sezione ad accesso aperto.
6. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Le tesi inoltre verranno secondo la normativa vigente depositate presso le biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma.
8. Nel caso di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono essere previste specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

ART. 27

DOTTORATO EUROPEO

1. Dopo aver conseguito il titolo con le modalità previste dall'art.21 del presente Regolamento il Collegio Docenti di un corso di dottorato può chiedere il rilascio di un'etichetta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato agli Organi Accademici dell'Ateneo.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, il collegio docenti invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni di seguito specificate (definite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell'Unione Europea oggi EUA European University Association) relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:
 - a) l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;
 - b) almeno un membro della commissione esaminatrice dell'esame finale deve appartenere ad Università di uno Stato membro diversa da quella in cui la tesi verrà discussa;
 - c) la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea;
 - d) la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un trimestre in un'Università o Istituto di altro paese europeo.
3. Il Senato Accademico, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, si pronuncia circa l'opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo.
4. La richiesta da parte del Collegio dei docenti può essere effettuata con riguardo all'intero dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.
5. Nel caso in cui la richiesta avanzata dal Collegio dei Docenti abbia riguardo all'intero dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
6. Ai dottorandi iscritti al dottorato europeo, o ai dottorandi per i quali si sia ottenuto il riconoscimento del titolo a livello europeo, verrà rilasciata un'etichetta "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato, e sulla pergamena verrà inserito, quale marchio distintivo, il logo dell'Unione Europea.

ART.28

DOTTORATO DI INTERESSE NAZIONALE

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità



di cofinanziamento secondo la normativa vigente in materia

ART. 29

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I corsi di dottorati attivati antecedentemente al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni del precedente regolamento.
2. Per i corsi di dottorato del XXXVIII ciclo si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni impartite al riguardo dall'art. 4 della Legge n. 210 del 3.7.98 e dall'art.19 della legge 240/2010 nonché dal DM n.226 del 14.12.2022 e dalle linee guida Anvur.
4. Il presente regolamento entra in vigore alla data di registrazione del decreto di emanazione e contestualmente alla pubblicazione sul sito di Ateneo